

Legge regionale 23 febbraio 2006 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

## **Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).**

### **Art. 11**

*(Fruitori)(1)*

**1.** Possono beneficiare dei servizi per la promozione delle conoscenze di cui all'articolo 10, comma 1:

**a)** le imprese agricole singole e associate con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese);

**b)** le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

(2)(3)(4)

Note:

**1** Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

**2** Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera a), L. R. 17/2008

**3** Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 106, comma 1, L. R. 26/2012

**4** Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera g), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.